



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
Provincia di Cuneo

<i>Ordinanza n. 02</i> <i>Data 24.02.2021</i>	Ordinanza sindacale per “Manutenzione accessi privati su fondi agricoli, pulizia e ripristino bealere e ponticelli in via Motta”.
--	--

IL SINDACO

Costatato che l'intensità delle recenti precipitazioni metereologiche ha provocato gravi danni al piano viabile della strada comunale via Motta;

Rilevato che, al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, occorre mantenere puliti e ripristinare i ponticelli e le bealere contermini alla strada comunale via Motta;

Considerato che su alcune bealere non vengono svolte opere ordinarie di manutenzione;

Considerato inoltre che lungo via Motta molti ponticelli di accesso ai fondi privati risultano sprovvisti di tubazioni e/o realizzati con manufatti di dimensioni insufficienti a consentire il regolare deflusso delle acque della rete idrica superficiale di scolo;

Considerato che l'Amministrazione, con delibera di G.C. n. 2 del 14.01.2021, ha manifestato l'intenzione di ripristinare il manto stradale di via Motta;

Valutata la necessità di ripristinare le bealere prospicienti la strada ed i fabbricati privati, al fine di rendere più sicura la viabilità e le abitazioni site in area agricola;

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra e in particolare gli artt. 29-30-31-32-33 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.);

Richiamato il Regolamento comunale di Polizia Rurale, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 03.07.1998, ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 20 “Divieto di impedire il libero deflusso delle acque”;
- art. 21 “Spurgo di fossi e canali”;
- art. 22 “Distanze per fossi, canali ed alberi”;
- art. 25 “Aratura dei terreni”;
- art. 27 “Canali ed altre opere consortili”;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere alla manutenzione dei manufatti di pertinenza (ponticelli, tubazioni, paratoie) delle bealere correnti lungo la strada comunale via Motta, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque e prevenire situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

Visti gli artt. 913, 915, 916 e 917 del Codice civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

Visti gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del D.lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;

Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Rurale approvato con deliberazione C.C. n.27 del 03.07.1998 ed in particolare l'art. 4 del capo I "Ordinanze del Sindaco";

Visto l'art. 50 comma 5 e l'art 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e l'art. 650 del Codice penale;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli contermini alla strada comunale via Motta nonché i loro rispettivi utilizzatori, di procedere agli interventi di manutenzione di seguito elencati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, che dovranno essere effettuati entro e non oltre il 30.04.2021 e concordati con l'Ufficio Tecnico del Comune di Monasterolo di Savigliano, in modo da mantenere i luoghi in perfetta condizione e funzionalità:

1. Scavo per realizzare opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dai fondi ed impedire il loro deflusso lungo le strade e le aree di pertinenza delle abitazioni;
2. Ripristino delle bealere soppresse e/o interrato dai proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con essi;
3. Posa di tubazioni autoportanti di adeguate dimensioni (il diametro minimo è da concordarsi caso per caso con l'Ufficio Tecnico del Comune di Monasterolo di Savigliano) nelle bealere in prossimità degli accessi carrai ai fondi e pulizia di quelle esistenti;
4. Spurgo e pulizia delle bealere per renderle sgombre dalla vegetazione infestante ed evitare il formarsi di depositi di materiale terroso che possa impedire il naturale deflusso delle acque;
5. Rimozione di teli plastici abbandonati e rifiuti in genere accumulati nelle bealere.

Tali lavori dovranno perentoriamente essere eseguiti nel primo periodo di pausa delle colture compreso tra il raccolto e la nuova aratura per la semina e **comunque entro il 30.04.2021**.

Quanto sopra richiamato, si avverte che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, procedere d'ufficio all'esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese (lavori, smaltimento, amministrative di ogni genere e di ogni altra natura) a carico della proprietà, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall'Amministrazione comunale, compreso anche l'eventuale danno ambientale.

RICORDA

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e dalla pulitura delle bealere deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione di esecuzione.

Se l'esecuzione di tali lavori richiede la modifica della circolazione stradale, prima del loro inizio, dovranno essere concordati con l'Ufficio Polizia Locale di questo Comune i tempi ed i modi di esecuzione al fine di non arrecare danno alla circolazione dei veicoli.

AVVERTE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

Il presente provvedimento sindacale costituisce notifica di avvio procedimento agli interessati in elenco allegato ex art 7 Legge n. 241/90.

Ai sensi dell'Art.3 della Legge n.241/1990 e s.m.i. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Torino, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Il Responsabile del Procedimento è il Commissario Capo MARTINI Rocco, Comandante del Corpo Unificato di Polizia Locale dell'Unione Terre della Pianura.

DISPONE

Per l'eventuale inosservanza di quanto ordinato dal presente provvedimento le seguenti conseguenze:

- Sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 309,87 a seconda della gravità dell'infrazione commessa, somma così determinata ai sensi dal capo IX "Sanzioni" del Regolamento di Polizia rurale approvato con deliberazione C.C. n.27 del 03.07.1998;
- Ammenda di cui all'art. 650 del Codice penale per l'inosservanza di un provvedimento dell'Autorità;
- Sanzione pecuniaria di cui art 7 bis del D.lgs. 267/2000 per violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e per violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco, fatte salve ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della norma vigente;
- Denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 255 comma 3 del D.lgs. 152/2006 (T.U.) per abbandono di rifiuti;

È fatta salva l'applicazione, nei casi specificamente previsti, degli artt. 32 e 33 del D.lgs. 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada".

DISPONE ALTRESÌ

Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata ai soggetti legali rappresentanti di aziende agricole proprietarie e/o conduttrici di terreni contermini alla strada comunale via Motta in Monasterolo di Savigliano di cui all'elenco allegato;

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

Monasterolo di Savigliano, 24.02.2021



IL SINDACO

Giorgio Alberiore